

Ordinanza
concernente misure transitorie a favore dei media stampati
legate al coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 media stampati)

del 20 maggio 2020 (Stato 8 ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 14 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020^{1,2}

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il sostegno finanziario ai quotidiani e settimanali in abbonamento a seguito della situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19).

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica ai seguenti giornali in abbonamento:

- a. i giornali secondo l'articolo 16 capoverso 4 lettera a della legge del 17 dicembre 2010³ sulle poste (LPO) in combinato disposto con l'articolo 36 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 29 agosto 2012⁴ sulle poste (OPO);
- b. i quotidiani e i settimanali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 36 capoversi 1 e 2 OPO ad eccezione del requisito secondo cui la tiratura autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto non deve oltrepassare i 40 000 esemplari per edizione.

Art. 3 Importo del sostegno e scopo

¹ La Confederazione versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:

- a. 12,5 milioni di franchi per i giornali di cui all'articolo 2 lettera a;
- b. 5 milioni di franchi per i giornali di cui all'articolo 2 lettera b.

RU 2020 1765

¹ RS 818.102

² Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall'8 ott. 2020 (RU 2020 3971).

³ RS 783.0

⁴ RS 783.01

² I contributi sono versati per il finanziamento di misure transitorie temporanee e sono indipendenti dalla riduzione per la distribuzione secondo l'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO⁵.

³ Sono versati unicamente se gli editori in questione si impegnano per scritto nei confronti dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non versare dividendi per l'esercizio 2020.

Art. 4 Misure transitorie

¹ I costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento di cui all'articolo 2 lettera a sono interamente assunti dalla Confederazione.

² La Confederazione partecipa ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei giornali in abbonamento di cui all'articolo 2 lettera b da parte della Posta Svizzera nella misura di 27 centesimi per esemplare di giornale distribuito.

³ Non sono compresi nei costi presi a carico dalla Confederazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 quelli per gli inserti di terzi.

⁴ Se, in un determinato mese di fatturazione, il numero degli esemplari di un giornale nella distribuzione regolare di cui all'articolo 2 lettere a o b supera di oltre il 10 per cento la media quantitativa dell'anno precedente, i relativi costi non sono assunti dalla Confederazione nel quadro della presente ordinanza.

Art. 5 Procedura

¹ Gli editori dei giornali di cui all'articolo 2 lettera b presentano all'UFCOM una richiesta scritta per ottenere sostegno ai sensi della presente ordinanza.

² Se l'UFCOM accoglie la richiesta, l'editore ha diritto retroattivamente, dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ai contributi ai sensi della presente ordinanza.

³ L'UFCOM segnala alla Posta Svizzera le testate di cui all'articolo 2 aventi diritto al sostegno.

⁴ La Posta Svizzera segnala all'UFCOM i costi di cui all'articolo 4 sostenuti per la distribuzione regolare dei giornali di cui all'articolo 2. Un'eventuale riduzione per la distribuzione secondo l'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO⁶ va documentata separatamente.

⁵ L'UFCOM versa alla Posta Svizzera i contributi conformemente alla presente ordinanza. La Posta Svizzera accredita tali contributi agli editori dei giornali di cui all'articolo 2 sulla fattura successiva.

⁵ RS 783.0

⁶ RS 783.0

Art. 6 Esecuzione

¹ L'UFCOM è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

² Verifica se l'editore rispetta la condizione di cui all'articolo 3 capoverso 3. Se questa non viene rispettata, l'UFCOM obbliga l'editore a restituire gli importi ricevuti ai sensi della presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

² Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.

